DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009 SUI PRODOTTI COSMETICI

Art. 3

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici

Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000. Se il fatto e' commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.

Versione in vigore dal 6 gennaio 2016, non più in vigore dal 3 gennaio 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
Estremi	Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-204-2015/art-3-violazione-degli-obblighi-derivanti-dall-articolo-3-del-regolamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it